



Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e Migratorie
Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario per l'attuazione della Misura sperimentale del Reddito Alimentare, mediante la realizzazione di un progetto triennale rivolto alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale, da finanziare a valere sulla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

tra

la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: "Ministero") (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Alessandro Lombardi, Capo Dipartimento del Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e Migratorie della suddetta Direzione, domiciliata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, C.F. 80237250586;

e

Il Comune capoluogo di Città metropolitana di Firenze (di seguito Beneficiario) (C.F. 01307110484), rappresentato dal dott. Raffaele Uccello, Dirigente, giusta delega del 08/03/2024 domiciliato in Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 50122 Firenze (FI) e con gli ulteriori partner di progetto individuati da ciascun Beneficiario.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" s.m.i.;

VISTA la legge. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” pubblicato in GU n. 241 del 8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;

VISTO il D.M. del 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2022 al n. 299 “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, n. 230 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 153 dell'8 ottobre 2024, registrato dall'UCB al n. 513 in data 16/10/2024, che assegna le risorse finanziarie ai titolari del CDR ed in particolare, l'articolo 3, con cui assegna al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli del Programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla Tabella 4, di cui alla legge di assestamento 8 agosto 2024, n. 118, nonché le risorse allocate su capitoli di nuova istituzione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", approvato con la Decisione CE C (2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale nell'ambito del ciclo di programmazione europea 2021-2027;

VISTO il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede l'istituzione di un Fondo di distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

VISTA la Legge 19 agosto 2016, n. 166, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA n. 124 del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii con i relativi ai criteri di identificazione delle persone in condizioni di indigenza, destinatari finali del Programma Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014-2020;

VISTO il Decreto 15 maggio 2024, n. 160, recante l'approvazione dell'aggiornamento della "Nota metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all'art. 53 (b) del Regolamento (UE) 2021/1060" e ss.mm.ii., aggiornato dal Decreto n.198 del 24 giugno 2024;

VISTO il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021, recante le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore, Artt. 55-57 D.LGS. n.117/2017 Codice del Terzo Settore;

VISTO l'articolo 1, comma 434 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il "Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare" con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

VISTO il D.M. n. 78 del 25 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 2023, che disciplina le modalità attuative della legge 197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, comma 435, provvede alla definizione della platea dei beneficiari nonché le forma di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, stabilisce in tre anni la durata della sperimentazione e prevede le modalità di presentazione di progetti a seguito di un apposito Avviso non competitivo;

ACQUISITO l'accordo della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito nella seduta del 20 dicembre 2023 - Rep. atti n. 196/CU del 20 dicembre 2023 - sull'Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, rivolto ai Comuni capoluogo delle Città Metropolitane per la presentazione di progetti di reddito alimentare finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale da finanziare a valere sulla legge 29 dicembre 2022, n. 197, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della concentrazione dei tassi di povertà che insistono sui territori, in cui sono stati selezionati i comuni capoluogo delle città metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo;

VISTO il D.D. n. 468 del 27 dicembre 2023, registrato dall'UCB in data 16 gennaio 2024 al n. 7, con il quale all'art. 1 è stato approvato e reso esecutivo "l'Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo n. 1/2023, rivolto ai Comuni capoluogo delle Città Metropolitane per la presentazione di progetti di reddito alimentare finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale da finanziare a valere sulla legge 29 dicembre 2022, n. 197";

VISTO il D.D. n. 468 del 27 dicembre 2023, registrato dall'UCB in data 16 gennaio 2024 al n. 59 D.I. 9791, con il quale all'art. 2 sono state impegnate sul capitolo 3554 pg. 1, per ciascun anno del triennio 2023-2025, le somme indicate nella tabella 1, dell'art. 5 dell'Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo n. 1/2023, in favore del Comune capoluogo della Città Metropolitana di Firenze pari ad euro 157.334,15 (2023), pari ad euro 188.800,98 (2024); pari ad euro 188.800,98 (2025);

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 289 del 13 settembre 2024 con il quale vengono approvati i progetti di reddito alimentare finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale da finanziare a valere sulla legge 29 dicembre 2022, n. 197 presentati dai Comuni capoluogo delle città metropolitane e ritenuti ammissibili al finanziamento e la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 settembre 2024;

ACQUISITI i dati e le informazioni amministrative necessarie alla definizione ed alla stipula della Convenzione, nonché la documentazione circa la non ricorrenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo medesimo

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione di sovvenzione regola i rapporti tra il Ministero e il Beneficiario per l'attuazione delle attività relative alla sperimentazione del Reddito alimentare, di cui al progetto approvato con Decreto del Capo Dipartimento n. 289 del 13 settembre 2024 e ammesso al finanziamento triennale per complessivi € 534.936,11 a valere sulle risorse previste dall' art. 1, c. 434 e 435 della Legge del 29 dicembre 2022, n.197, codice CUP H11J22000480001.

Art. 2

Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'attuazione delle operazioni individuate ai sensi del precedente art. 1, il Beneficiario:

- a) deve dare avvio alle attività successivamente alla firma della Convenzione con il Ministero, comunicando la data di inizio delle stesse al Ministero tramite il seguente indirizzo PEC: dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it;
- b) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto nei tempi previsti nella proposta progettuale presentata e della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- c) è in ogni caso referente unico del Ministero per tutte le comunicazioni ufficiali, relative alla sperimentazione del Reddito alimentare;
- d) assicura, nel corso del periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari raccordi con il Ministero, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ed eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dal Ministero medesimo;
- e) utilizza l'indirizzo indicato dall'Amministrazione, redditoalimentare@lavoro.gov.it, per comunicazioni di natura amministrativa relative alle attività afferenti la sperimentazione;
- f) ha l'obbligo di richiedere il CUP in quanto Soggetto titolare della sperimentazione a cui compete l'attuazione degli interventi e darne tempestiva comunicazione al Ministero, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione;
- g) sottopone al Ministero le eventuali modifiche – comunque non sostanziali – da apportare al progetto e al budget di progetto fornendo alle stesse le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 8 o in altre disposizioni specificatamente adottate dal Ministero;
- h) assicura la tempestiva comunicazione di eventuali modifiche al numero e alla composizione dei partner di progetto attraverso la trasmissione di eventuali accordi stipulati in data successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, anche a seguito della campagna di sensibilizzazione, e comunque conformi all'allegato 4 all'Avviso;
- i) informa i partner di progetto di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- j) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con il Ministero, i soggetti donatori e gli operatori del settore alimentare, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dai suddetti soggetti;
- k) avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed alla proposta progettuale presentata nei tempi previsti e nel rispetto della normativa nazionale;
- l) rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136;
- m) garantisce su tutti i documenti di spesa riferiti alla sperimentazione del Reddito alimentare l'indicazione e il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Codice Unico di Progetto (CUP);
- n) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dal Ministero, attività che non potrà delegare in alcun modo ai partner di progetto o ad altri soggetti. Quando è richiesta una informazione sui partner di progetto, è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa al Ministero;
- o) assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, le spese dichiarate siano legittime e regolari e conformi alle norme e agli orientamenti nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;

- p) garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- q) gestisce, predispone e presenta, attraverso la specifica funzionalità presente sul sistema informativo gestionale, la rendicontazione delle attività realizzate secondo le disposizioni contenute nei dispositivi attuativi delle operazioni e della manualistica, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a finanziamento;
- r) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti del Ministero siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 6;
- s) il Beneficiario è il solo che riceve il finanziamento da parte dell'Amministrazione, anche a nome di tutti i Soggetti donatari aderenti al progetto, ed assicura che i contributi ricevuti siano trasferiti, per la loro parte, ai Soggetti donatari secondo le modalità previste dall'art. 17 dell'Avviso 1/2023 senza alcun ritardo ingiustificato;
- t) assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della messa a disposizione della documentazione relativa alle attività approvate necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione, all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 dell'Avviso 1/2023, il Beneficiario ha l'obbligo di:

- u) svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione conformemente a quanto previsto dalla proposta progettuale approvata;
- v) avviare le attività di comunicazione e sensibilizzazione previste nella proposta approvata entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione di Sovvenzione;
- w) verificare l'effettivo avvio delle attività di distribuzione dei beni alimentari ai destinatari entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione di Sovvenzione;
- x) in caso di mancato avvio della distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali entro il termine di cui alla precedente lettera, presentare al Ministero la richiesta motivata di modifica della composizione dei partner di progetto;
- y) adempiere agli obblighi di comunicazione e divulgazione dei risultati nel rispetto delle indicazioni previste all'art. 19 dell'Avviso;
- z) effettuare verifiche *in loco* a campione, con cadenza almeno semestrale, presso le strutture dei soggetti donatari aderenti al progetto al fine di attestare, attraverso la redazione di appositi verbali, conformi all'Allegato 5 dell'Avviso 1/2023, le seguenti informazioni:
 - lo svolgimento della distribuzione dei prodotti alimentari;
 - lo stato di conservazione degli stessi;
 - la sussistenza di qualsiasi condizione che possa impedire il corretto svolgimento delle attività progettuali;
- aa) garantire che le informazioni presenti sul sistema informativo gestionale siano aggiornate secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Avviso.

Art. 3 **Obblighi in capo al Ministero**

La Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale rende disponibile la documentazione necessaria per la gestione della misura sperimentale, comprensiva dei seguenti documenti:

- manuale utente – Profilo Città Metropolitana per l'accesso al sistema informativo gestionale;
- manuale utente – Profilo Città Metropolitana per la gestione della rendicontazione;
- manuale per la gestione del magazzino – Profilo Soggetto donatario.

Inoltre, il Ministero si impegna a:

- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale per gli interventi;
- adempiere, in collaborazione con Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dall'art. 19 dell'Avviso 1/2023,
- garantire l'utilizzo del sistema informativo gestionale per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche e alla valutazione;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del Ministero dalla normativa in vigore per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 4

Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo "Avvio attività" comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e in ogni caso entro 30 giorni dalla notifica di approvazione, nei modi di legge, della Convenzione di sovvenzione. Il progetto di Reddito alimentare finalizzato alla riduzione dello spreco alimentare ha una durata complessiva di **36 mesi**.

Saranno considerate ammissibili le spese, inerenti all'attuazione delle proposte di intervento approvate, sostenute successivamente alla firma della Convenzione. Nella realizzazione delle attività, il Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni del Ministero, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dal Ministero modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 8.

Art. 5

Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 sono attribuite al Beneficiario risorse complessive di € 534.936,11 (euro CINQUECENTOTRENTAQUATTROMILANOVECENTOTRENTASEI/11) su base triennale, in funzione delle attività descritte nella proposta progettuale approvata con Decreto n. 289 del 13 settembre 2024 comprensiva del piano finanziario, presentata dal medesimo Beneficiario attraverso la funzionalità del sistema informativo gestionale.

Art. 6

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Il trasferimento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente art. 5 sarà erogato in due quote per ogni annualità di riferimento, come di seguito indicato:

I annualità:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 60% del finanziamento complessivo accordato per l'annualità di riferimento (I quota), a seguito di comunicazione del Beneficiario dell'avvio attività, mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività;
- b) erogazione della successiva tranches di finanziamento pari al 40% del totale delle risorse assegnate per l'annualità di riferimento (II quota), a seguito della presentazione, sull'apposita funzionalità presente sul sistema informativo gestionale, di una relazione dettagliata e analitica circa le attività realizzate nello specifico periodo di riferimento, della rendicontazione analitica delle spese sostenute a valere sulla

I quota per un valore almeno pari al 75% dell'importo delle risorse ricevute, a conferma dell'avanzamento delle attività e al fine di consentire la liquidazione della II quota a titolo di saldo.

II Annualità:

- a) erogazione di un importo pari al 60% del finanziamento complessivo accordato per l'annualità di riferimento (I quota), a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività per l'anno di riferimento;
- b) erogazione della successiva tranches di finanziamento pari al 40% del totale delle risorse assegnate per l'annualità di riferimento (II quota), a seguito della presentazione, sull'apposita funzionalità presente sul sistema informativo gestionale, di una relazione dettagliata e analitica circa le attività realizzate nello specifico periodo di riferimento, della rendicontazione delle spese sostenute per un valore almeno pari al 100% dell'importo delle risorse ricevute complessivamente relative all'annualità precedente e il 75% delle risorse ricevute come I quota relative all'annualità in corso.

III Annualità:

- a) erogazione di un importo pari al 60% del finanziamento complessivo accordato per l'annualità di riferimento (I quota), a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività per l'anno di riferimento e di una relazione dettagliata e analitica circa lo stato di avanzamento delle attività;
- b) erogazione della successiva tranches di finanziamento pari al 40% del totale delle risorse assegnate per l'annualità di riferimento (II quota), a seguito della presentazione, sull'apposita funzionalità presente sul sistema informativo gestionale, di una relazione dettagliata e analitica circa le attività realizzate nello specifico periodo di riferimento, della rendicontazione delle spese sostenute per un valore almeno pari al 100% dell'importo delle risorse ricevute complessivamente relative all'annualità precedente e il 75% delle risorse ricevute come I quota relative all'annualità in corso.

Con riferimento alle risorse trasferite relative alla terza annualità, non rendicontate ai fini del trasferimento della II quota, le stesse dovranno essere rendicontate con le medesime modalità previste dal presente articolo con relativa presentazione di una relazione finale dettagliata e analitica, fermo restando l'obbligo per il Beneficiario di restituire, al termine delle attività progettuali dell'annualità di riferimento, l'importo delle somme ricevute non utilizzate per l'attuazione della proposta progettuale.

Il trasferimento delle suddette risorse è subordinato altresì all'effettiva disponibilità di cassa delle stesse in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tutti i trasferimenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul Conto di tesoreria unica n. 0062505 tesoreria n. 311.

Nel corso della presentazione di ciascuna rendicontazione di spesa, a comprova delle spese sostenute nell'ambito delle attività progettuali di cui all'art. 2, sarà necessario presentare, mediante caricamento nell'apposita sezione del Sistema informativo gestionale, la seguente documentazione:

- a) una relazione descrittiva dell'attività svolta;
- b) con riferimento alle spese di cui all'articolo 9.1 dell'Avviso:
 - 1. la "Tabella delle spese di comunicazione/sensibilizzazione", di cui all'allegato 6 dell'Avviso, corredata dai giustificativi di spesa (contratti, fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati). Con riferimento all'Iva in regime di split payment andranno allegati anche i relativi F24 di versamento.
 - 2. nell'ipotesi di prestazioni d'opera da parte di persone fisiche e/o giuridiche occorre allegare oltre alla documentazione di cui sopra anche i relativi time-sheet, ove pertinenti; nell'ipotesi di utilizzo

di personale interno al Beneficiario sarà necessario fornire: l'ordine di servizio del personale impegnato nelle attività progettuali di Reddito alimentare e il relativo time-sheet attestante le ore dedicate in maniera esclusiva alle attività progettuali. Per la rendicontazione del personale interno impegnato nel progetto si applicheranno i Costi Unitari Standard (CUS/UCS) approvati con Decreto Direttoriale n. 160 del 15 maggio 2024 aggiornato dal Decreto Direttoriale n. 198 del 24 giugno 2024;

- c) con riferimento alle spese sostenute nell'ambito delle attività progettuali di cui all'articolo 9.2 dell'Avviso: domande di rimborso ricevute dai soggetti donatori a conferma delle proprie attività, le determinazioni di liquidazioni e relative quietanze/mandati di pagamento;
- d) verbali di verifica presso le strutture dei Soggetti donatori, debitamente sottoscritti;
- e) a completamento delle attività progettuali e in sede di presentazione della rendicontazione dell'ultimo anno di attività, il Beneficiario dovrà presentare altresì la Relazione finale al cui interno dovranno essere indicati gli obiettivi raggiunti, azioni e attività realizzate, la tipologia di prodotto recuperato e i relativi quantitativi e il numero di destinatari finali raggiunti nel corso della distribuzione e goni ulteriori informazioni ritenuta utile ai fini della verifica del raggiungimento delle finalità dell'Avviso (cfr. art. 14, lett. j, Avviso 1/2023).
- f) il Beneficiario dovrà garantire e dare evidenza della corresponsione ai soggetti donatori della quota di rimborso, nella misura forfettaria del 7% del valore del prodotto distribuito, per le spese sostenute per il trasporto, stoccaggio, confezionamento e della distribuzione diretta dei beni alimentari ai destinatari finali con cadenza almeno semestrale. L'importo erogabile sarà calcolato sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo gestionale.

Art. 7

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna di conseguenza a sollevare la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 8

Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 2. Il Decreto Direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo.

In tal senso la Convenzione medesima vincolerà la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione. Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.

Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate e richieste tramite l'indirizzo PEC dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it e l'indirizzo istituzionale redditoalimentare@lavoro.gov.it appositamente creato per la sperimentazione del Reddito alimentare.

Art. 9

Irregolarità e revoca

L'ammissibilità di un progetto al contributo potrà essere revocata, parzialmente o totalmente, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi di cui all'art. 14 lettere a), b), g) dell'Avviso 1/2023;
- mancato avvio della distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali se decorsi 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione di sovvenzione;
- interruzione dell'iniziativa per cause imputabili al Beneficiario;
- nel caso di dati, notizie o dichiarazioni mendaci.
- Ulteriori gravi e ulteriori violazioni e o inadempimenti

Art. 10

Recesso del Ministero

Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 11

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare al Ministero la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto, o in tutti i casi in cui l'obiettivo progettuale sia stato conseguito, seppur in forma parziale, e valutato tale da insindacabile giudizio del Ministero.

Il Ministero valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Nel caso di rinuncia, il Beneficiario è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni all'Amministrazione tramite indirizzo PEC dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it, nonché deve provvedere alla successiva restituzione delle somme ricevute non ancora utilizzate per l'attuazione della proposta progettuale nelle modalità che verranno comunicate.

La mancata comunicazione entro il termine indicato determina l'esclusione del Beneficiario dalla possibilità di partecipazione a successivi bandi per il finanziamento di progetti di uguale natura.

Art. 12

Obbligo di utilizzo del Sistema informativo gestionale

Il Beneficiario, per garantire il corretto tracciamento dei prodotti alimentari donati e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 116 del 19 agosto 2016, dovrà utilizzare il Sistema informativo gestionale predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la realizzazione dei progetti di Reddito alimentare garantendone il costante aggiornamento e presidio da parte dei soggetti donatori aderenti al progetto, anche al fine di garantire la verifica delle attività svolte ed il riconoscimento delle spese.

Art. 13
Obblighi di informazione e pubblicità

Il Beneficiario è tenuto a dare la massima informazione e diffusione delle attività e dei risultati del progetto sui propri siti istituzionali.

Tutti i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto ammesso a contributo devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero, ai fini della divulgazione dei risultati ottenuti, può richiedere al Beneficiario documentazione (anche fotografica) comprovante il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 14
Verifiche e controlli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verifica ed accerta anche mediante controlli a campione, nelle modalità operative ritenute idonee e anche attraverso controlli in loco, il conseguimento dei risultati previsti dalla sperimentazione del Reddito alimentare, la regolare esecuzione delle attività progettuali e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione delle risorse.

Nell'ambito delle attività di propria competenza, il Ministero si riserva la facoltà di organizzare riunioni periodiche con il Beneficiario che potranno svolgersi anche in modalità telematica.

Art. 15
Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16
Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e dal Beneficiario con la medesima modalità. Il Beneficiario provvederà a trasmettere la Convenzione sottoscritta tramite l'indirizzo PEC: dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it. La stessa Convenzione acquisirà efficacia dal momento del completamento dell'iter di controllo previsto per la medesima.

Art. 17
Trattamento dei Dati Personali

1. La DG per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale e il Comune Capoluogo di Città Metropolitana di Firenze si impegnano reciprocamente a osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "GDPR") e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. La DG per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale e il Comune Capoluogo di Città Metropolitana di Firenze si impegnano altresì a compiere le suddette operazioni di trattamento nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di adempiere agli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la

valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. La DG per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale individuata quale Responsabile del trattamento ex art 28 del GDPR dal MPLS in qualità di titolare del trattamento, che esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2019 e s.m.i., limitatamente alle attività di cui agli artt. 3 e 4, individua, a sua volta, il Comune Capoluogo di Città Metropolitana di Firenze quale "sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Comune Capoluogo di Città Metropolitana di Firenze equivale ad accettazione della nomina.

Art. 18

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i già menzionati fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle parti o diversamente comunicati ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
3. Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

<i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale</i>	<i>Comune Capoluogo di Città Metropolitana di Firenze</i>
<i>Il Capo Dipartimento - Dott. Alessandro Lombardi</i> <i>Firma</i>	<i>Il legale rappresentante o persona delegata</i> <i>Firma</i>
<i>Luogo e Data</i>	<i>Luogo e Data</i>

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012